

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1532

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERTÈ, BIANCHI FORTUNATO, ROMANATO, CAIAZZA, RAMPA

Presentata il 24 luglio 1959

Proroga di validità delle terne dei concorsi a cattedre universitarie

ONOREVOLI COLLEGHI! — A causa della limitata disponibilità dei posti di professore di ruolo nelle Facoltà universitarie si debbono purtroppo lamentare un certo numero di inconvenienti nello svolgimento della vita accademica dei nostri Atenei. Ad alcuni di questi inconvenienti è relativamente facile da parte nostra dare una giusta soluzione, auspicata ed attesa da più parti. La presente proposta di legge vuole appunto cercare di ovviare ad una situazione lesiva degli interessi e delle aspirazioni di studiosi che dopo tanti anni di sacrifici e di intenso lavoro corrono il rischio di vedere frustrate le loro fatiche proprio a causa di piccole deficienze della nostra legislazione universitaria.

Come è noto, in base all'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952, il primo della terna dei professori vincitori in concorsi a cattedre universitarie, viene generalmente chiamato a ricoprire la cattedra per la quale è stato bandito il concorso mentre gli altri due « ternati » possono essere chiamati, *entro il periodo di un biennio dall'approvazione degli atti del concorso*, ad occupare cattedre vacanti in Università diverse da quella per la quale il concorso stesso è stato bandito. Ma se, scaduto il biennio, il ternato, per mancanza di posti di ruolo disponibili cioè *indipendentemente dalla sua volontà* non ha ottenuto chiamata a ricoprire

una cattedra della materia in una Università, decade da ogni diritto acquisito da una meritata vittoria. Ora, se è naturale che lo Stato si assicuri che il ternato continui a svolgere una piena attività didattica e scientifica, in qualità di assistente ordinario ad una cattedra o di professore incaricato, finché non sia chiamato a ricoprire un posto di professore di ruolo, sembra ingiusto che, dopo due anni dalla vittoria, *in caso di non disponibilità di cattedre*, ogni sforzo compiuto per raggiungere una meta tanto ambita sia dichiarato vano. Sarebbe comprensibile una limitazione della validità delle terne soltanto per quel ternato il quale rifiutasse di accettare una chiamata in sedi a lui non gradite: in questo caso è logico che egli si esponga al rischio di perdere ogni diritto di sistemazione. Ma se a lui durante il biennio *non è offerta la possibilità di chiamata per mancanza di posti di ruolo* la legge dovrebbe poter provvedere abolendo la limitazione di validità del titolo acquisito col concorso fino a che tale possibilità non sia realmente offerta, o per lo meno — come questa proposta di legge prevede — prorogando la validità delle terne.

La nostra proposta di legge, onorevoli colleghi, trova attualmente una particolare giustificazione. Ai sensi della legge n. 311 del 18 marzo 1958 infatti, è in corso da parte del Ministero della pubblica istruzione la distribuzione di 150 nuove cattedre di ruolo,

30 all'anno ad iniziare dall'anno accademico 1958-59 fino all'anno 1962-63; poiché alcuni dei ternati in concorsi universitari espletatisi o che si esplicheranno nel suddetto periodo hanno visto o potranno vedere scadere i termini biennali per la chiamata prima che quelle Università che avrebbero voluto o vorranno chiamarli potessero o potranno usufruire dei posti di ruolo anzidetti, si ravvisa l'opportunità che la validità delle terne dei

candidati vincitori di concorsi espletatisi o che si espleteranno nel periodo 1956-1960 i quali non abbiano trovato sistemazione per mancanza di posti di ruolo, sia prorogata di due anni, ferma restando naturalmente la condizione che nel frattempo i « ternati » continuino a svolgere una piena attività didattica e scientifica nelle Università.

Perciò viene presentata l'acclusa proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La validità delle terne dei vincitori dei concorsi a cattedre universitarie espletatisi o che si espleteranno nel periodo 1956-1960 è prorogata di due anni sempre che i « ternati » continuino a svolgere una piena attività didattica e scientifica presso le Università.